



La denuncia dell'Ancl: risposta delle istituzioni inadeguata, si cambia rotta

La crisi economica uccide Dal 2008 ad oggi una vittima ogni giorno

La crisi uccide. Non è più una novità. Anzi, i dati presentati da enti autorevoli dimostrano che la situazione economica, trasformata in tragedia personale e sociale, dal 2008 ha fatto una vittima al giorno. E la risposta delle istituzioni appare inadeguata: nonostante la riforma del lavoro non abbia ancora un testo definitivo, già si può evidenziare come non contempli norme che di fatto abbattano i costi del lavoro e incentivino il rientro in Italia delle imprese delocalizzate. Due punti ritenuti fondamentali dai professionisti quotidianamente impegnati a fianco delle aziende, quali i consulenti del lavoro.

L'ultimo caso di «imprenditore suicida», definizione ormai nota alla cronaca, risale a domenica: un artigiano edile si è tolto la vita in Sardegna. E il 24esimo dall'inizio dell'anno in Italia. Nove di questi erano veneti, un elemento non indifferente per il Nordest, area dove il lavoro, molto più che in altre parti, è sinonimo di dignità e realizzazione. La Cgia di Mestre, elaborando i dati Istat, ha rilevato che tra il 2008 ed il 2010 i suicidi per motivi economici, senza distinzione fra imprenditori e lavoratori dipendenti o disoccupati, sono aumentati del 24,6%, mentre i tentativi di suicidio sono cresciuti del 20%: a fronte di 150

suicidi per ragioni economiche registrati nel 2008, nel 2010 (ultimo anno disponibile) i gesti estremi sono saliti a 187, mentre i tentativi di suicidio sono passati da 204 a 245. Diversi, ma non meno inquietanti, sono i dati dell'Eures (362 disoccupati suicidi nel 2010), che sottolinea anche il rischio per i cosiddetti «esodati»: nel 2010 la disoccupazione ha colpito la popolazione della fascia 45-64 anni più di altre, con un +12,6%.

È in questo scenario che si inseriscono le considerazioni dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, analizzando le bozze della riforma Fornero. Parlare di articolo 18 risulta fuorviante per un tessuto economico formato per la stragrande maggioranza da piccole e medie imprese, che soffrono la stretta creditizia, vantano crediti (spesso dalla pubblica amministrazione) che non riescono a esigere, e sono rallentate nella loro produttività da un sistema burocratico elefantico e da costi del lavoro che ingessano l'occupazione: è un dato di fatto che un imprenditore esborse il doppio di quello che il suo dipendente effettivamente percepisce in busta paga. E da quel che si evince dalle bozze della riforma, i dichiarati incentivi all'occupazione da un lato e alla stabilizzazione dall'altro non esistono, anzi si

traducono in costi aggiuntivi sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, sia per coloro – proprio come i professionisti – che vivono del loro lavoro autonomo. Solo un esempio: il premio di stabilizzazione per la trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato è annullato dal maggior onere contributivo durante il lavoro a termine. Quindi i vantaggi per il datore di lavoro sono pari a zero. Il suggerimento al legislatore quindi è di intervenire con decisioni su pochi ma fondamentali aspetti: mantenere le aziende in Italia, ridurre il costo del lavoro, flessibilizzare l'uscita del lavoro ma anche intervenire con l'integrazione fra scuola e lavoro per favorire l'entrata occupazionale dei giovani. Spesso si parla di «modello tedesco»: ebbene, in Germania sono già al lavoro da tempo per riportare «a casa» le aziende delocalizzate. Tutto a beneficio della loro economia.

© Riproduzione riservata

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415565
www.anclu.com

Le novità del disegno di legge in tema di licenziamenti nulli

Il disegno di legge sulla riforma del lavoro ha in pratica modificato diverse norme della legge Biagi. Infatti oltre alle norme in materia di licenziamenti, le novità riguardano i contratti a tempo determinato (art. 3), il contratto di inserimento (art. 4), l'apprendistato (art. 5), il lavoro a tempo parziale (art. 6), il lavoro intermittente (art. 7), il contratto a progetto (art. 8), il lavoro autonomo (art. 9), l'associazione in partecipazione (art. 10), il lavoro accessorio (art. 11), i tirocini formativi (art. 12). In tema di licenziamenti, poi, bisogna distinguere le novità in materia di procedure dell'art. 13 da quelle specifiche sui licenziamenti (nulli, per giusta causa, per giustificato motivo di ordine oggettivo-economico) che per il momento interessano in pratica solo il settore privato. L'art. 14 del disegno di legge di iniziativa governativa ridisegna la disciplina dei licenziamenti nulli dei lavoratori dipendenti. La disciplina dei licenziamenti nulli andrà distinta da quella dei licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo di ordine oggettivo) e da quella dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa che hanno altra disciplina. Sono considerati nulli i licenziamenti:

1. discriminatori (art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108);
2. quelli in coincidenza con il matrimonio (art. 35 del decreto legge n. 198/06 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 251);
3. quelli posti in essere in violazione all'art. 54, commi 1, 6, 7, 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulle lavoratrici madri;
4. quelli riconducibili ad altri casi di nullità (vedi art. 15 della legge n. 300/1970);
5. quelli dovuti a motivi illeciti di cui all'art. 1345 c.c.;
6. i licenziamenti orali.

In caso di controversie sui licenziamenti nulli, il Giudice del lavoro, con sentenza riconoscente gli estremi, ordina al datore di lavoro (anche domestico) la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (a prescindere da quale sia il numero dei dipendenti dell'azienda). Il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore (avendo preferito richiedere il risarcimento). Il Giudice con detta sentenza condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata

accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Claudio Milocco

L'ANALISI

L'Imu su immobili e attività detenute all'estero

Il decreto Monti, meglio noto come decreto salva-Italia, ha introdotto nel quadro RM del modello unico un'apposita sezione dedicata all'imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero. La norma si applica a tutte le persone fisiche residenti nel territorio italiano, in proporzione alle quote e ai mesi di possesso, ed è stata oggetto di modifica da parte del Decreto semplificazione.

In sostanza la norma potrebbe definirsi la sorella minore dell'imposta Imu e dell'imposta di bollo sui depositi finanziari e prevede nel dettaglio:

- imposta sugli immobili detenuti all'estero a decorrere dal periodo d'imposta 2011 attraverso l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76% in proporzione ai mesi e alla quota di possesso; l'imposta non è dovuta se non supera i 200 euro. Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto d'acquisto o in mancanza dal valore di mercato determinato secondo i criteri vigenti nel luogo dove è situato l'immobile ovvero, per gli immobili che si trovano nei Paesi della Cee o dello Spazio economico europeo, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini del pagamento di eventuali imposte. I soggetti che prestano la loro opera a favore

dello Stato Italiano all'estero (lavoratori che prestano l'opera per Enti o sezioni staccate riconducibili ad attività politiche o ad amministrazioni dello Stato e lavoratori che prestano l'opera per Organismi internazionali ai quali l'Italia aderisce) in luogo dello 0,76 per cento possono applicare l'aliquota dello 0,4% e potranno usufruire anche di una detrazione rapportata ad anno pari ad euro 200 che, a far data dal 2012, potrà elevarsi ad un massimo di euro 400 comprendendo le detrazioni di 50 euro spettanti ai figli che effettivamente dimorano nell'immobile come previsto dalla normativa Imu;

- per gli immobili che si trovano nei Paesi della Cee o dello Spazio economico Europeo viene prevista la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta eventuali imposte già pagate all'estero sullo stesso immobile come credito d'imposta;

- imposta sulle attività finanziarie: sempre con decorrenza 2011 si applica l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero nella misura del 1 x mille che salirà al 1,5 x mille a far data dal periodo 2013. L'imposta si applica sul valore esistente alla fine del periodo d'imposta risultante da apposita documentazione (si prenda ad esempio la documentazione dell'intermediario finanziario). Anche in

questo caso, per i libretti di risparmio e per i conti correnti detenuti in Paesi Cee o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo, viene prevista un'imposta fissa pari ad euro 34,20. Concesso inoltre un credito d'imposta per eventuali imposte pagate nello Stato estero sulle attività detenute nel Paese di riferimento.

Nella nuova sezione quadro RM-Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero, vengono richiesti dati comuni per entrambe le tipologie di beni ovvero nello specifico:

- il valore dell'immobile situato all'estero;
- il valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
- la quota di possesso dell'immobile o delle attività finanziarie detenute all'estero;
- il periodo di possesso;
- l'imposta dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso (occorre quindi applicare lo 0,76%, lo 0,4%, la cifra fissa di euro 34,20 ecc.);
- eventuale indicazione relativa ad eventuali imposte versate nello Stato Estero per immobili o per le attività finanziarie nel limite massimo delle imposte dovute;
- per ultimo deve essere indicata l'imposta effettiva da versare.

Celeste Vivenzi